

PROPOSTE DI EMENDAMENTI
PROGETTO DI INIZIATIVA POPOLARE

**“Disciplina per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi
e non pericolosi, prodotti al di fuori della regione Puglia,
che transitano nel territorio regionale e sono destinati a
impianti di smaltimento siti nella regione Puglia”**

Nessun emendamento

Art. 1

Art. 2

1.- Lo smaltimento, negli impianti siti nella Regione Puglia, di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori del territorio regionale, è consentito alle condizioni di cui al seguente comma e purchè venga assicurato il rispetto dei principi di prossimità ed appropriatezza (**emendamento sostitutivo** capoverso art. 2)

2. - La gestione del settore rifiuti speciali deve essere orientata oltre che dalle indicazioni e criteri contenute nel decreto commissariale n. 41 del 6.3.2001, dai seguenti criteri integrativi, riferiti essenzialmente ai rifiuti speciali non pericolosi che non necessitano di impianti specializzati:

- a) ogni singolo impianto deve soddisfare uno specifico fabbisogno di smaltimento, con riferimento a tipologia, quantità e provenienza dei rifiuti da smaltire;
 - b) di norma e in via principale, gli impianti regionali di discarica per rifiuti speciali non pericolosi devono essere finalizzati allo smaltimento di rifiuti provenienti da produttori iniziali operanti sul territorio regionale o da operazioni di bonifica effettuate nel medesimo territorio, in attuazione del principio della limitazione della movimentazione dei rifiuti e della vicinanza del luogo di produzione a quello di smaltimento, fatta salva l'esigenza di garantire lo smaltimento in impianti specializzati di particolari tipologie di rifiuti;
 - c) nelle discariche regionali devono essere ammessi allo smaltimento i rifiuti prodotti da attività di smaltimento svolte sul territorio regionale e consistenti in operazioni di trattamento preliminare di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da produttori iniziali operanti sul territorio regionale o anche di rifiuti speciali provenienti da altre aree regionali, in quest'ultimo caso solo se si tratta di impianti di trattamento specializzati e se il rifiuto ottenuto dal trattamento è diverso per natura e composizione da quello in ingresso a detto trattamento;
 - d) nelle discariche regionali devono essere ammessi allo smaltimento i rifiuti speciali di sovralli da operazioni di cernita e selezione di rifiuti effettuate sul territorio regionale o effettuate anche in altre regioni, in quest'ultimo caso solo se la quota di sovrallo che residua da dette operazioni non supera il 35% del rifiuto sottoposto a trattamento.
- L'eventuale riduzione del tributo per lo smaltimento in discarica previsto per i rifiuti sottoposti a selezione finalizzata al riciclaggio ed al recupero, può essere applicato solo previa dimostrazione che la

quota di rifiuti selezionata destinata al recupero e riciclaggio, ed effettivamente recuperata e riciclata, corrisponde almeno al 65% del rifiuto trattato. (**emendamento integrativo**)

Art. 3

1.- Chiunque intenda smaltire rifiuti speciali presso impianti siti nel territorio regionale deve munirsi di una perizia giurata di tecnico abilitato e di una dichiarazione sostitutiva formulata ai sensi del DPR 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, che attestino il rispetto dei criteri e principi di cui al comma 2 e l'inesistenza di impianti appropriati più prossimi al luogo di produzione dei rifiuti rispetto all'impianto insistente nel territorio regionale (**emendamento sostitutivo art. 3, comma 1 e 2 – emendamento abrogativo comma 3**).

2.- La distanza degli impianti di smaltimento rispetto al luogo di produzione dei rifiuti speciali si determina sulla base del numero di chilometri da percorrere con il mezzo di trasporto prescelto, secondo il percorso più breve (**emendamento sostitutivo comma 4**).

Art. 4

1.- *Le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo precedente dovranno dare espressamente atto della consapevolezza, da parte del sottoscrittore, della responsabilità assunta e delle conseguenze sanzionatorie previste dalla legge penale in ipotesi di mendacio* **(emendamento sostitutivo)**.

2.- *La documentazione prescritta dall'art. 3 dovrà accompagnare i rifiuti speciali e dovrà essere conservata dal destinatario degli stessi per un periodo non inferiore a cinque anni* **(emendamento sostitutivo)**

3.- *Ove vi siano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese nella documentazione in esame, l'Ente territorialmente competente per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti di smaltimento, potrà richiedere al produttore e/o trasportatore di fornire prova documentale in ordine alla inesistenza di impianti appropriati più prossimi, rispetto a quello pugliese prescelto per lo smaltimento, al luogo di produzione dei rifiuti* **(emendamento integrativo)**.

4.- *La prova potrà essere fornita dall'interessato anche mediante la produzione di certificazioni rilasciate dalle Autorità competenti, nei territori di riferimento, al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di gestione dei rifiuti speciali* **(emendamento integrativo)**.

5.- *Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabiliti i criteri per l'esecuzione di controlli a campione in ordine alla la veridicità delle dichiarazioni rese nella perizia giurata e nella dichiarazione sostitutiva di cui innanzi* **(emendamento integrativo)**.

Art. 5

1.- Lo smaltimento di rifiuti speciali presso impianti ubicati nel territorio regionale in violazione delle disposizioni della presente legge equivale all'inosservanza delle prescrizioni di gestione contenute nei provvedimenti autorizzatori e soggiace alle sanzioni amministrative applicabili a tale ipotesi di illecito (**emendamento sostitutivo**).

2.- Le autorizzazioni relative a nuovi impianti di gestione di rifiuti speciali dovranno prescrivere espressamente l'obbligo del soggetto autorizzato di osservare le previsioni della presente legge, facendo esplicito riferimento, in ipotesi di inosservanza delle previsioni della presente legge, alla comminatoria delle sanzioni previste dall'ordinamento di settore in ipotesi di violazione delle prescrizioni di gestione (**emendamento integrativo**).